

REGIONE  
ABRUZZO



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,**  
**FORMAZIONE, ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI**  
**SERVIZIO POLITICHE DELLA TRANSNAZIONALITÀ DELLA GOVERNANCE**  
**E DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO**  
**UFFICIO POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO**  
**VIA RAFFAELLO, NR. 137 - 65124 - PESCARA (PE)**

---

**CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLA NUOVA  
DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO  
DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITÀ  
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO  
NELLA REGIONE ABRUZZO**

---

## 1. INTRODUZIONE

In data 8 agosto 2009, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.A., nr. 33 Speciale del 7 agosto 2009, è entrata in vigore la **D.G.R., 20 luglio 2009, nr. 363**, avente ad oggetto l’**“Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare”**.

Con la predetta Deliberazione, la Giunta Regionale ha riformato la disciplina del sistema di accreditamento dei soggetti che svolgono attività formative, sulla base di *standard* di efficacia e di efficienza, come indicato nell’Accordo intercorso tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, per la definizione degli *standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi*, pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale – nr. 18 del 23 gennaio 2009.

In altri termini, la nuova disciplina dell’accREDITAMENTO è rivolta ad introdurre *standard* di qualità nell’erogazione delle attività formative al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

Al fine di agevolare la corretta applicazione della nuova disciplina durante la sua prima fase di applicazione, si redige questa circolare esplicativa, con l’intento di fornire una serie di chiarimenti circa alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso delle prime settimane di vigenza del nuovo sistema di accREDITAMENTO.

Ovviamente, tale circolare, non potendo avere valenza di esaustività, intende essere il primo contributo fornito dalla Regione Abruzzo nel compito di fornire costantemente adeguati criteri di comportamento ai propri dipendenti occupati nell’attività in questione. Al contempo, in un’ottica di trasparenza dell’azione amministrativa, questa circolare persegue l’ulteriore scopo di rendere più agevole agli operatori del settore la comprensione di una normativa così complessa ed innovativa.

## 2. FORME DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Innanzitutto, si rende noto che è stata attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato alla nuova disciplina dell’accREDITAMENTO, con lo scopo di rendere possibili tutti i futuri ed eventualmente necessari chiarimenti a carattere, sia generale, che specifico, direttamente all’utente interessato. Pertanto, tutte le richieste di chiarimento circa l’applicazione della nuova disciplina dell’AccREDITAMENTO dovranno pervenire, d’ora innanzi, al seguente indirizzo di posta elettronica: **nuovoaccREDITAMENTO@abruzzolavoro.com**. Si precisa che, al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa in materia, non sarà dato riscontro diretto alle e-mail pervenute ma, a partire dal **15 ottobre 2009** tutti i quesiti proposti, con i relativi chiarimenti, saranno pubblicati nel sito web **www.abruzzolavoro.com** nella sezione **“AccREDITAMENTO”**, in forma anonima.

Sarà cura del personale dipendente della Regione Abruzzo rendere nota l’esistenza di siffatto indirizzo di posta elettronica in occasione delle relazioni con

il pubblico in materia di accreditamento, con l'avvertenza che l'utenza deve essere invitata ad inviare ogni quesito o richiesta di chiarimento in forma digitale, dato che soltanto le risposte pubblicate su [www.abruzzolavoro.com](http://www.abruzzolavoro.com) avranno valore di prassi amministrativa.

Invece, il personale dipendente della Regione Abruzzo deputato alla gestione della disciplina dell'accreditamento riceverà il pubblico dalle ore **10:00** alle ore **12:00** nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ed anche dalle ore **15:00** alle ore **16:00** nelle giornate di martedì e giovedì. I predetti orari varranno anche per la ricezione telefonica di quesiti e pareri.

### 3. LO SCOPO DELL'ACCREDITAMENTO

L'introduzione della nuova disciplina dell'accreditamento nel sistema della formazione professionale e dell'orientamento risponde all'esigenza della Regione Abruzzo di garantire, attraverso l'individuazione di requisiti di qualità relativi alle prestazioni, ai processi di erogazione e ai soggetti erogatori degli interventi, un'efficace ed efficiente attuazione delle politiche pubbliche di sviluppo in termini di adeguatezza e tempestività di risposta ai bisogni dei destinatari dei servizi e di utilizzo ottimale delle risorse disponibili.

Il sistema di accreditamento consente, innanzi tutto, di avere *garanzie preventive sulla capacità dei soggetti che intendono realizzare attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche, di erogare servizi qualitativamente soddisfacenti.*

Pertanto, la concessione dell'accreditamento corrisponde al riconoscimento di idoneità dei soggetti che si candidano a gestire iniziative di formazione nell'ambito dei bandi regionali e provinciali, fornendo "*sufficienti garanzie*" di competenze e di dotazione di risorse umane e strumentali.

Si tiene a sottolineare che si è in presenza di un *riconoscimento di requisiti minimi* (di processo e di risultati pregressi), a prescindere dalle scelte organizzative autonome degli organismi di formazione.

### 4. DEFINIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

La nuova disciplina dell'accreditamento regionale definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti che erogano attività di formazione professionale e di orientamento.

La Regione Abruzzo riconosce esclusivamente ai soggetti giuridici rispondenti a specifici requisiti minimi, in possesso di sedi operative che garantiscano i livelli essenziali d'accreditabilità, e capaci di proporre, nonché di realizzare interventi di formazione professionale e/o orientamento.

L'accreditamento è concesso ai Soggetti, di cui all'**art. 4, Allegato 1, D.G.R., 20 luglio 2009, nr. 363**, a prescindere dalle scelte organizzative dagli stessi effettuate ed a condizione che tali soggetti rispettino le vigenti disposizioni di legge sul lavoro e sugli ambienti di lavoro, e rispettino il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente della Formazione Professionale**, individuato come normativa contrattuale di riferimento, *limitatamente alle figure pro-*

*fessionali deputate alla gestione ed amministrazione delle attività formative e/o orientative erogate, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili d'impiego e/o di collaborazione e, accettino il sistema di controlli pubblici.*

Inoltre, si ricorda che con il rilascio dell'accREDITAMENTO l'organismo viene abilitato a presentare e realizzare *progetti formativi sia finanziati con risorse pubbliche, sia i progetti formativi rivolti direttamente agli utenti finali e da quest'ultimi pagati*, così come previsto all'**art. 15, L.R., 17 maggio 1995, nr. 111**.

## **5. AMBITO OGGETTIVO DELL'ACCREDITAMENTO**

Al fine di fornire chiarezza sull'ambito oggettivo della disciplina dell'accREDITAMENTO, si ricorda che:

- a)** per **attività di formazione professionale**, s'intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano principalmente metodologie in aula e/o laboratori didattici;
- b)** per **attività di orientamento**, s'intendono gli interventi di carattere informativo, formativo breve, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento lavorativo.

## **6. I DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO**

Si ricorda che, ai sensi dell'**art. 4, comma 1, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, sono da intendersi destinatari della procedura d'accREDITAMENTO tutte le **persone giuridiche**, pubbliche o private, che, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari, espressamente dichiarati, l'attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate. Per persone giuridiche si devono, ovviamente, intendere quelle definite come tali dalle norme civilistiche vigenti in materia. Di conseguenza, le persone fisiche non possono essere destinatarie dell'accREDITAMENTO, neanche se operano come ditta individuale.

In particolare, sono tenuti all'accREDITAMENTO tutti i soggetti, pubblici e privati, *profit e no profit*, che organizzano ed erogano attività di formazione professionale e/o orientamento, finanziate con risorse pubbliche erogate dalla Regione Abruzzo o da altri organismi "*intermedi*", nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale; sono, altresì, tenuti all'accREDITAMENTO i soggetti, pubblici e privati, *profit e no profit* che organizzano ed erogano attività di formazione professionale e/o orientamento ai sensi dell'**art. 15, L.R., 17 maggio 1995, nr. 111**.

## **7. ACCREDITAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E/O ORIENTAMENTO, FINANZIATE CON RISORSE PUBBLICHE**

Il possesso del requisito dell'accREDITamento per i soggetti che intendono svolgere questo tipo di attività è obbligatorio ed imprescindibile.

Tuttavia, appare opportuno sottolineare che lo *status* di soggetto accREDITato deve essere posseduto non in fase di presentazione delle progettualità in risposta ad un Bando pubblico, bensì *costituisce una modalità di esecuzione del contratto con l'ente pubblico che eroga i fondi*. Pertanto, un soggetto non accREDITato può validamente presentare i propri progetti formativi a valere su bandi pubblici, purché attesti che, almeno contestualmente alla presentazione dei citati progetti, *abbia formulato istanza per l'ottenimento dell'accREDITamento*. Ovviamente, qualora l'istanza di accREDITamento presentata non trovi accoglimento, il soggetto risulterà non idoneo all'affidamento dei progetti finanziati con risorse pubbliche ed affidati con procedure aperte di selezione del contraente, anche qualora il progetto presentato fosse già stato inserito utilmente in una graduatoria.

Si ribadisce, infine, che la modalità di presentazione delle istanze di accREDITamento è del tipo "**a sportello aperto**", ovvero è possibile presentare domanda di accREDITamento **in qualsiasi momento dell'anno solare**. I tempi normalmente previsti per la concessione dell'accREDITamento, sono quantificabili in **sessanta giorni**, decorrenti dalla data dalla data di presentazione dell'istanza in questione.

## **8. ACCREDITAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI EX ART. 15, L.R., NR. 111/95**

Ai sensi dell'**art. 2, comma 1, lett. b), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, anche per le attività riconosciute ma non finanziate e per quelle ricomprese nei cataloghi regionali dell'offerta formativa, occorre essere in possesso dell'accREDITamento.

Ai sensi dell'**art. 2, comma 5, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, i soggetti che hanno ottenuto il provvedimento concessorio d'accREDITamento di cui all'**art. 2 comma 1, lett. b), D.G.R., nr. 363/09**, qualora siano interessati a svolgere corsi di formazione ex **art. 15, L.R., nr. 111/95** e ss.mm.ii., devono presentare, presso la Direzione Regionale competente, una specifica richiesta d'autorizzazione, secondo le modalità previste dal **Disciplinare attuativo della L.R., nr. 111/95**, approvato con **D.G.R., 4 giugno 2007, nr. 550** e ss.mm.ii.. Tale autorizzazione può essere richiesta **in qualsiasi momento dell'anno solare**. Pertanto, a partire dalla data dell'**8 agosto 2009**, i soggetti in questione, qualora intendano svolgere **attività non ancora autorizzate** con apposita determinazione di riconoscimento ed inserimento dei medesimi sul catalogo dei corsi riconosciuti, **devono ottenere l'accREDITamento ai sensi della disciplina vigente**.

Coloro, invece, che risultano già essere accREDITati secondo la previgente normativa e che godono del regime di proroga di cui all'**art. 67, comma 5, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, **dovranno ottenere comunque l'accREDITamento per lo svolgimento di nuove attività, non ancora riconosciute, di cui all'art. 15, L.R., nr. 111/95, prima di avviare siffatte nuove iniziative formative**.

Si ricorda che in *analogia legis in bonam partem* con quanto previsto dall'art. 65, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, il mancato accreditamento non pregiudica le attività formative ex art. 15, L.R., nr. 111/95 già avviate o già riconosciute a catalogo.

Infine, le attività formative ex art. 15, L.R., nr. 111/95, già utilmente inserite nel catalogo regionale dei corsi riconosciuti e non scadute, che si realizzano in più annualità (come, ad es., il corso per "estetiste" e/o il corso per "acconciatore") potranno essere validamente avviate, **entro il 31 dicembre 2009**, anche da soggetti non ancora accreditati esclusivamente per quanto attiene la prima annualità formativa o le altre annualità riferite a percorsi nei quali abbia già avuto svolgimento almeno la prima annualità formativa. Invece, **a partire dal 1° gennaio 2010**, non saranno più attivabili percorsi formativi pluriennali da parte di soggetti non accreditati.

Di conseguenza, le attività corsuali, presentate da soggetti non accreditati e/o che non abbiano presentato istanza di accreditamento, inserite nel catalogo dei corsi regionali riconosciuti ex art. 15, L.R., nr. 111/95, verranno espunte dal medesimo catalogo a far data dal **1° gennaio 2010**.

## 9. ECCEZIONI ALL'OBBLIGO D'ACCREDITAMENTO

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.G.R., nr. 363/09, non sono tenuti a richiedere l'accREDITAMENTO:

- a) i soggetti pubblici e privati, che svolgono attività formative e/o di orientamento per il proprio personale dipendente. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
- b) le imprese e gli Enti pubblici e privati, presso i quali si realizzano attività di stage e tirocinio;
- c) i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o di orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative, quali ad esempio i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica a propri associati, a supporto del sistema territoriale della formazione professionale e/o dell'orientamento;

Per quanto concerne, in particolare la predetta **lettera c)**, il **punto 6 del dispositivo della D.G.R., 20 luglio 2009, nr. 363** ha affidato al competente Servizio *pro tempore* della Direzione Regionale "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" il compito di riconoscere, con proprie determinazioni, la sussistenza delle disposizioni legislative di cui all'art. 4, comma 6, lett. c), D.G.R., nr. 363/09 della nuova disciplina dell'accREDITAMENTO.

In tale ambito d'esenzione, rientrano, ad esempio, i **Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.)** esistenti sul territorio regionale e riconosciuti in virtù di apposite disposizioni nazionali e regionali (nella fattispecie, l'art. 23, D.Lgs., 31 marzo 1998, nr. 114, e la L.R., 9 agosto 1999, nr. 62), che saranno in grado di dimostrare validamente il loro riconoscimento. In tal senso, i C.A.T. potranno svolgere attività di formazione, riferita ai corsi di formazione ex art. 15, L.R., 17 maggio 1995, nr. 111 e ss.mm.ii., senza necessità di ottenere l'accREDITAMENTO purché la mede-



sima attività sia rivolta ai soggetti loro associati o associabili. Naturalmente, lo svolgimento di corsi di formazione ex art. 15, L.R., 17 maggio 1995, nr. 111 e ss.mm.ii., resta vincolato al rispetto delle norme procedurali che regolano l'esecuzione di siffatte attività. Resta, invece, preclusa a tali soggetti riconosciuti, in assenza di accreditamento, la possibilità di vedersi affidate attività formative e/o orientative a valere su fondi pubblici.

I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 6, lett. c), D.G.R., nr. 363/09 potranno presentare al competente Servizio *pro tempore* della Direzione Regionale "*Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali*", su carta libera ed in qualsiasi momento dell'anno solare, istanza di iscrizione ad un apposito "*Albo di Soggetti Autorizzati all'espletamento di Specifica Attività Formativa*". All'istanza dovranno essere allegati:

- a) Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) Documentazione comprovante il riconoscimento del soggetto quale attore istituzionale in attività formative nell'ambito del territorio regionale, in base a specifiche previsioni legislative e regionali;
- c) Autocertificazione del legale rappresentante *pro tempore* attestante il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs., 9 aprile 2008, nr. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Attestazione da parte di un tecnico abilitato relativamente all'avvenuto abbattimento e/o superamento, a norma di legislazione vigente, delle barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai locali da parte di soggetti disabili;
- e) Scheda descrittiva circa la tipologia dei soggetti verso cui è rivolta l'offerta formativa;
- f) Scheda descrittiva circa la tipologia delle attività formative che si intende realizzare;
- g) Scheda anagrafica del soggetto richiedente con espressa indicazione:
  - 1) dei recapiti (indirizzo/telefono/fax/mail/web);
  - 2) del nome e cognome del legale rappresentante;
  - 3) del nome e cognome dell'incaricato delle attività formative;

## **10. ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NELL'AMBITO DELLA NUOVA DISCIPLINA DI CUI ALLA D.G.R. 20 LUGLIO 2009, NR. 363**

Per quanto concerne, in particolare, la formazione riguardante le attività del Servizio Civile di cui all'art. 11, D.Lgs., 5 aprile 2002, nr. 77, essa è normata dal vigente disciplinare esclusivamente per quanto concerne l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione ad essa preposti.

Infine, la richiamata disciplina non trova applicazione nei confronti dell'attività dell'educazione continua in medicina di cui all'art. 2 commi, 357, 358 e 359, Legge, 24 dicembre 2007, nr. 244.

## 11. ENTE RESPONSABILE DELL'ACCREDITAMENTO

Si ricorda che la Regione Abruzzo è responsabile delle procedure di accreditamento relativamente all'offerta formativa e orientativa programmata sul proprio territorio.

Per garantire il perseguimento di questo scopo istituzionale, la Regione Abruzzo, può realizzare l'istruttoria, l'auditing in loco e i relativi controlli, nel quadro del vigente sistema delle autonomie locali, anche ricorrendo a risorse esterne, purché siano garantite l'indipendenza o "terzietà" rispetto ai soggetti da accreditare e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.

I soggetti accreditandi ed accreditati che riceveranno le visite *in loco* da parte di soggetti esternalizzati secondo le modalità poc'anzi indicate, devono garantire una regolare e serena verifica delle condizioni richieste per l'accREDITAMENTO.

## 12. TIPOLOGIE DI ACCREDITAMENTO

**12.1. PREMessa.** L'accREDITAMENTO è richiesto dai soggetti giuridici aventi titolo per le proprie sedi operative in relazione agli ambiti di intervento della formazione professionale e dell'orientamento anche in forma disgiunta.

**12.2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.** L'accREDITAMENTO per l'**attività di formazione professionale** è richiesto in relazione ad una o più delle seguenti macrotipologie formative:

- a) **Obbligo Formativo/Obbligo d'Istruzione:** comprende sia i percorsi previsti dall'art. 68 comma 1, lett. b) e c), Legge, nr. 144/99, anche integrati, realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato che i percorsi triennali d'Istruzione e Formazione programmati nell'ambito dell'assolvimento dell'Obbligo d'Istruzione;
- b) **Formazione Superiore:** comprende la formazione post-obbligo formativo, i percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) previsti dall'art. 69, Legge nr. 144/99, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
- c) **Formazione Continua:** destinata a titolari d'impresa, soci, lavoratori con contratti flessibili e atipici, soggetti occupati, in CIG e mobilità, inoccupati, inattivi e a disoccupati per i quali la formazione è propeedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo;

L'accREDITAMENTO per l'**ambito orientamento** è richiesto per prestare:

- a) **Servizi Orientativi "di base"** che comprendono i servizi di *accoglienza, informazione orientativa* (finalizzati all'erogazione di informazioni agli utenti sull'offerta formativa, sulla struttura delle professioni e sui possibili sbocchi occupazionali esistenti) e *formazione orientativa* (il cui scopo è di orientare e supportare l'utente nella gestione delle fasi di transizione *formazione - non lavoro - lavoro*, fornendogli informazioni, competenze pre-professionali, strumenti di auto valutazione, supporti



operativi per la definizione e la scelta di un percorso formativo o professionale coerente con le proprie attitudini, competenze e motivazioni.

- b) Servizi Orientativi “specialistici”** che comprendono la gamma di servizi riconducibili alla *consulenza orientativa* (bilancio di competenze professionali, bilancio attitudinale e di esperienze, counselling, etc.) e che hanno la funzione di accompagnare e sostenere l'utente nell'approfondimento della conoscenza di sé e delle proprie risorse per la definizione di un progetto formativo e/o professionale personalizzato.
- c) Servizi di Accompagnamento e sostegno al lavoro** che hanno la funzione di supportare l'utente nella *ricerca attiva del lavoro*, nel favorire un adattamento produttivo e realizzante nell'ambiente di lavoro e/o promuovere e potenziare le capacità imprenditoriali sostenendo un progetto d'impresa.

Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie e sia per l'ambito “*Formazione*” che per l'ambito “*Orientamento*”.

È possibile, inoltre, richiedere l'accreditamento, per le singole sedi operative, anche per le attività rivolte ad **utenze speciali** (intese secondo la definizione data all'art. 6, comma 2, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09), tale ambito speciale è richiesto in tutti i casi in cui si realizzano attività formative specifiche per questo tipo di utenze, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

**12.3. L'INDICAZIONE DEI SUB-SETTORI ECONOMICI.** Infine nel nuovo modello di accreditamento è prevista l'indicazione specifica riferita ai **sub-settori economici ISFOL-ORFEO**, così come individuati nell'Allegato “O” alla nuova disciplina dell'accreditamento.

L'indicazione che il soggetto accreditando deve effettuare dev'essere riferita al reale settore di intervento del medesimo, in tal senso occorre rilevare che ad ogni settore economico corrisponde una dotazione (riferita sia alle **strutture** – es.: “*laboratori*” – che alle **attrezzature**) che il soggetto deve autocertificare di possedere e che sarà oggetto di verifica in loco.

Al fine di chiarire al meglio l'indicazione che occorre fornire circa il sub settore economico di riferimento possiamo esemplificare come segue:

**Esempio:**

*Il soggetto giuridico accreditando, oltre ad offrire servizi di formazione nell'ambito dei “Lavori di Ufficio”, e dell’“Informatica” offre servizi di formazione nell'ambito dell’Apprendistato per lavoratori di diversi settori economici.*

In questo caso il soggetto accreditando, oltre ad indicare i codici riferiti alle Attività di Ufficio (da cod. 1901 a cod. 1907) e quelli riferiti ad Attività Informatiche (da cod. 2601 a cod. 2605), potrà utilmente utilizzare il codice residuale **“9099 – VARIE”** per indicare le attività formative rivolte agli apprendisti che non sono connotate da contenuti formativi professionali da svolgersi in particolari laboratori (es: *laboratorio di meccanica*) e con specifiche strumentazioni (es.: macchine a controllo numerico).

**12.4. MODIFICABILITÀ DEI SUB-SETTORI ECONOMICI ACCREDITATI.** Infine si precisa che l'indicazione fornita in sede di accreditamento non ha valore definitivo e, pertanto, qualora il soggetto accreditato voglia ampliare la gamma di servizi for-

mativi offerti potrà sempre, con apposita comunicazione, aggiungere, all'occorrenza, nuovi sub-settori di attività.

### 13. OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Oggetto dell'accREDITamento sono gli "organismi", definiti come i soggetti giuridici che organizzano ed erogano l'attività formativa. L'organismo che intende accreditarsi dovrà avere la **formazione** come finalità prevalente e dimostrare di possedere l'insieme delle competenze, delle relazioni e degli spazi fisici in cui svolgere le funzioni di governo, gestione ed erogazione di servizi formativi. L'organismo dovrà disporre di almeno una o più sedi operative, che documenterà, ai fini dell'accREDITamento, descrivendone tutte le strumentazioni e strutture disponibili, (aule, laboratori ed attrezzature, etc.).

Per lo svolgimento delle attività formative, l'organismo dovrà disporre di almeno una sede operativa, in uso esclusivo. A tal ultimo fine, si potranno, inoltre, utilizzare aule e laboratori esterni alla sede operativa (c.d. "**sedi complementari**") secondo la previsione degli **artt. 42 ss., Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**.

### 14. REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO. CHIARIMENTI.

**14.1. PREMessa.** L'accREDITamento degli organismi formativi tiene conto dell'insieme delle competenze, dei modelli organizzativi, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia e di efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo *standard* predefiniti, verificati attraverso criteri all'interno dei quali sono previsti specifici parametri, indicatori ed indici e requisiti minimi.

**14.2. I REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO.** L'accREDITamento deve essere richiesto da organismi giuridicamente autonomi, che intendano organizzare ed erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche e non, nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo.

Uno dei requisiti che deve essere soddisfatto dai soggetti che intendono proporre istanza di accREDITamento riguarda l'**incidenza del volume d'affari derivante da attività di formazione**, rispetto all'attività complessivamente svolta dal soggetto giuridico. Questo requisito trova la sua "*ratio*" nell'esigenza di assicurare un panorama di soggetti formatori qualificato e stabilmente operante nell'ambito della formazione professionale.

Può verificarsi l'ipotesi in cui un soggetto accREDITando abbia più attività diversificate in **distinti rami d'azienda** e che uno di essi sia deputato alla formazione. In tal caso, sarà onere del soggetto accREDITando dimostrare lo specifico ramo d'azienda rispetti le soglie percentuali previste per le varie macrotipologie di accREDITamento, anche strutturando utilmente il predetto ramo d'azienda e riconoscendolo giuridicamente dedicato alla formazione. È, altresì, possibile, un discorso analogo quando un soggetto accREDITando risulti essere un ramo d'azienda di una preesistente più ampia compagine societaria e che abbia acquisto auto-

nomia statutaria e finanziaria, a seguito di scissione, alienazione, scorporo od altre vicende modificative dell'azienda ex art. 2556 c.c..

Per **i consorzi e le società consortili**, i requisiti per l'accreditamento devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o dalla società consortile, anche ricorrendo alle risorse che i singoli consorziati mettono a disposizione del consorzio o della società consortile attraverso apposite **convenzioni**.

I sistemi delle **reti associative** tra Enti, Associazioni o rappresentanze regionali, che comprendono al loro interno organismi autonomi, accreditati, potranno richiedere l'accreditamento anche documentando le competenze professionali, le risorse strumentali, i sistemi di relazione e i tassi di efficacia ed efficienza degli enti associati/rappresentati. In questo caso, i requisiti da dimostrare per il mantenimento dell'accreditamento saranno valutati su **tutti i soggetti accreditati**.

In ultimo, nel caso di **mutamenti di ragione sociale, fusione, conferimenti o cessioni di ramo d'azienda**, ovvero in **qualsiasi altra situazione di mutamento di un soggetto giuridico già accreditato**, deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (cfr., art. 2504-bis c.c.), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente. Ai fini dell'accreditamento, qualora nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetto/i precedente/i, l'esperienza pregressa del/i soggetto/i precedente/i può essere riconosciuta al nuovo soggetto, il quale verrà considerato ai fini dell'accreditamento come già esistente.

**14.3. DEROGA SPECIFICA ALLA PRESENTAZIONE DEI BILANCI CERTIFICATI.** Le scuole, le università, ed i centri per l'impiego non devono presentare i loro bilanci certificati, in quanto l'**art. 13, comma 3, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09** prevede che sono in parte esentati dal dover dimostrare i requisiti relativi al criterio "**Affidabilità economica e finanziaria**" i soggetti di seguito riportati:

- a) Università statali;
- b) Scuole ed istituti professionali statali;
- c) Centri di formazione pubblici.

È comunque richiesto per tutti i soggetti che intendono accreditarsi l'implementazione di un apposito sistema contabile distinto per "**centri di costo**", come previsto all'**art. 13, comma 2, lett. b), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**.

**14.4. DIMOSTRAZIONE CIRCA L'USO ESCLUSIVO DELLA SEDE DA ACCREDITARE.** è dimostrabile anche attraverso contratti di services in luogo delle intestazioni delle utenze al soggetto giuridico accreditando. In tal caso il contratto di services deve specificare voce per voce (affitto locali, utenze, utilizzo attrezzature, etc.) il relativo costo.

## **15. ACCREDITAMENTO DELLE UNIVERSITÀ STATALI, DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI E DEI CENTRI DI FORMAZIONE PUBBLICI. ANALOGIE PER LE SCUOLE PARITARIE PRIVATE E PER LE UNIVERSITÀ NON STATALI RICONOSCIUTE**

**15.1 AMBITI DI ACCREDITAMENTO.** Innanzi tutto, è bene precisare che la problematica dell'accREDITAMENTO delle Università Statali, delle Scuole e degli Istituti Professionali Statali e dei Centri di Formazione Pubblici, deve essere distinta con riferimento ai seguenti ambiti formativi:

1) gli Istituti Scolastici di Scuola Primaria e Secondaria di I grado **possono proporre istanza di accREDITAMENTO solo** per le macrotipologie:

- a) **Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione;**
- b) **Formazione Continua;**
- c) **Ambito Orientamento;**

2) Gli Istituti Scolastici di Scuola Secondaria di II grado non possono proporre istanza di accREDITAMENTO per l'Area di Attività "Alta Formazione" all'interno della macrotipologia **Formazione Superiore;**

3) le Università **non possono proporre istanza di accREDITAMENTO** per le macrotipologie:

- a) **Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione;**

4) i Conservatori e gli Istituti per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, **possono proporre istanza di accREDITAMENTO solo:**

- a) per l'Area di Attività "Alta Formazione" (solo indirizzo musicale ed alta formazione artistica) all'interno della macrotipologia **Formazione Superiore;**
- b) per la macrotipologia **Formazione Continua** (solo indirizzo musicale ed alta formazione artistica).

**15.2. ANALOGIE PER LE SCUOLE PARITARIE PRIVATE.** In analogia a quanto su esposto, gli stessi principi si applicano alle **Scuole Paritarie Private**, in virtù della normativa vigente sulla parità scolastica.

Infatti, l'art. 1, comma 2, Legge, 10 marzo 2000, nr. 62, nonché il D.M. (M.I.U.R.), 10 ottobre 2008, nr. 83, prevedono la parificazione normativa tra le scuole statali e le scuole paritarie private delle attività di istruzione tra i diversi soggetti pubblici e privati indicati nel sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1, comma 1, Legge, 10 marzo 2000, nr. 62.

Pertanto, tali soggetti, in analogia con i soggetti di cui all'art. 10, comma 6, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, sono **esentati** dall'obbligo di dimostrare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 10, commi 3, lett. a), b) e d), 4 ed 5, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09.

Analogo discorso vale per la **parziale esenzione** dall'obbligo della dimostrazione dei critéri indicati dall'art. 12, D.G.R., nr. 363/09 e dall'art. 13, comma 3, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/06.

Ovviamente, permane, in ogni caso, l'obbligo in capo a tutti i soggetti che intendono accreditarsi, di assicurare l'implementazione di un apposito sistema contabile distinto per "**centri di costo**", così come previsto all'art. 13, comma 2, lett. b), Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09.

**15.3. VERIFICA IN LOCO.** In virtù di quanto affermato poc'anzi, le scuole pubbliche statali e private paritarie, le università, ed i centri per l'impiego non sono soggetti a verifica in loco secondo quanto previsto all'**art. 49, comma 12, D.G.R., nr. 363/09**.

## **16. PROFILI GESTIONALI CONCERNENTI IL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO L'ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO.**

**16.1. FIGURE PROFESSIONALI MINIME NECESSARIE.** Le **figure professionali minime necessarie** che l'organismo di formazione deve inserire nel proprio Organigramma per poter presentare istanza di accreditamento sono cinque:

- a) Direttore;
- b) Responsabile Gestione Economico-Amministrativa;
- c) Responsabile Analisi dei Fabbisogni;
- d) Responsabile della Progettazione;
- e) Responsabile dell'Erogazione dei Servizi.

**16.2. IL TUTOR.** La figura del "**tutor**" come quella del "**docente**" è richiesta solo all'attivazione dei corsi. In questi casi è possibile anche il ricorso alla figura contrattuale di collaborazione coordinata e continuata anche a progetto.

**16.3. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE.** Il rapporto di lavoro che si instaura con le figure del **Direttore**, del **Responsabile della Gestione Economico-Amministrativa**, del **Responsabile Analisi dei Fabbisogni**, del **Responsabile Progettazione** e del **Responsabile dell'Erogazione dei Servizi** deve essere di tipo subordinato (a tempo determinato od indeterminato, anche a tempo parziale).

All'infuori delle deroghe previste per i soggetti che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art. 61, comma 3, Dlgs., 10 settembre 2003, nr. 276, non può essere utilizzata altra figura contrattuale che quella di tipo subordinato.

In effetti, non può essere applicata la forma contrattuale di collaborazione a progetto di cui all'art. 61, comma 1, D.Lgs., 10 settembre 2003, nr. 276, che rappresenta un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, e di essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

In particolare, la **Circ. Min. Lav., 14 giugno 2006, nr. 17** ha chiarito che, ai sensi dell'art. 61, D.Lgs., 10 settembre 2003, nr. 276, le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e che, pur potendo essere connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa - come specificato dalla Circ. Min. Lav., 8 gennaio 2004, nr. 1 -, non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi. In altri termini, il progetto, il programma o la fase di esso così determinati diventano parte del contratto di lavoro e devono es-



sere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante un'attività non usuale per l'organismo di formazione.

**16.5. IL REGIME GIUDICO E CONTRATTUALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OBBLIGATORIE.** Per quanto concerne, invece, le tipologie contrattuali pertinenti le figure obbligatorie, si sottolinea che esse devono essere ricomprese nell'alveo della subordinazione, ma con la possibilità di flessibilizzarle con il ricorso, sia al lavoro a tempo determinato, sia al lavoro a tempo parziale. Il lavoro a progetto, invece, è ontologicamente incompatibile, poiché come evidenziato dalla giurisprudenza unanime (risalente alla nota sentenza del Trib. Milano, 5 aprile 2007), nonché come ribadito dalla prassi ministeriale (cfr., Circ. Min. Lav., nr. 1/04 e Circ. Min. Lav., nr. 17/06) il lavoro a progetto deve concernere attività non usuali per l'impresa e non rinvenibili nell'organigramma aziendale. Ovviamente, le figure obbligatorie sono inconciliabili con tale forma di parasubordinazione. In tal senso, si è espresso anche il combinato disposto dell'art. 10 del C.C.N.L. Formazione Professionale 2007-2010 e dell'All. 6 del C.C.N.L. Formazione Professionale 2007-2010, il quale, come già evidenziato, funge da normativa contrattuale di riferimento, limitatamente alle figure professionali deputate ad attività formative.

Tale divieto, invece, non opera qualora, ai sensi dell'art. 61, comma 3, D.Lgs., 10 settembre 2003, nr. 276, le figure professionali obbligatorie sono ricoperte da soggetti i quali svolgono, altresì, le funzioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipanti a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché coloro che percepiscono pensione di vecchiaia. In tali casi, saranno ammissibili le stipulazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si ricorda, tuttavia, che vige il divieto di ricorrere a collaborazioni coordinate e continuative con i percettori di pensione di vecchiaia, nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.

Si ricorda, inoltre, che, sempre ai sensi del poc'anzi citato art. 61, comma 3, D.Lgs., 10 settembre 2003, nr. 276, sono escluse dal campo di applicazione del lavoro a progetto e, quindi, rientranti nella ***previgente collaborazione coordinata e continuativa***, tutte le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del **24 ottobre 2003**, data di entrata in vigore del D.Lgs., 10 settembre 2003, nr. 276. Di conseguenza, le attività svolte da un libero professionista rientranti nella predetta ipotesi derogatoria della disciplina della collaborazione a progetto non sono attratte nella attività ordinaria svolta professionalmente e, quindi, come chiarito dalla **Risposta ad Interpello Min. Lav., 23 dicembre 2008, nr. 65**, il libero professionista titolare di partita IVA può rendere le prestazioni lavorative in questione in regime di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo compenso non andrà a costituire reddito dal lavoro autonomo, ma rientrerà nei redditi assimilabili al lavoro dipendente ex **art. 47, comma 1, lett. c-bis), D.P.R., 22 dicembre 1986, nr. 917**, senza l'obbligo di emettere fattura, in quanto, in virtù della predetta assimilazione, non è consentita l'applicazione dell'imposta IVA per carenza del presupposto oggettivo, così come ampiamente chiarito dalla **Circ. Min. Finanze, 16 novembre 2000, nr. 207/E**.

## **16.6. L'APPLICABILITÀ DEL C.C.N.L. FORMAZIONE PROFESSIONALE 2007-2010.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09, coloro i quali propongano istanza d'accreditamento per le attività formative ed orientative di cui all'art. 2, comma 1, D.G.R., nr. 363/09, devono garantire **il rispetto del C.C.N.L. vigente Formazione Professionale** relativamente a tutte le *figure lavorative contrattualizzate e deputate unicamente allo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento*.

Si segnala che anche la figura del Direttore deve essere inquadrata ai sensi del C.C.N.L. Formazione Professionale 2007-2010, in quanto ai sensi dell'Allegato 9 del predetto contratto collettivo, siffatta figura può essere ricoperta da un lavoratore dipendente inquadrato almeno nel Livello VII.

## **17. DEFINIZIONE DEI PROCESSI E RAPPORTO TRA ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE.**

Si precisa che la certificazione del sistema qualità di un organismo di formazione non è condizione sufficiente per determinarne l'idoneità ai principi di accreditamento.

Infatti, l'organismo di formazione certificato che intenda accreditarsi secondo il vigente modello regionale, deve soddisfarne integralmente i requisiti, integrandoli, per quanto possibile, all'interno del proprio sistema di gestione per la qualità (in coerenza con lo spirito di semplificazione documentale richiesto dalla norma ISO 9001:2000).

## **18. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO**

**18.1. LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.** Il soggetto che eroga formazione professionale e/o orientamento (soggetto richiedente nel seguito) che intende accreditare una propria sede operativa presenta deve presentare apposita istanza alla Regione Abruzzo, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione Regionale competente in materia.

**18.2. L'ISTRUTTORIA DOCUMENTALE.** La Regione Abruzzo procede alla verifica del possesso dei requisiti secondo modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti da accertare. Tali modalità comprenderanno sia le *verifiche istruttorie* (nelle quali si procederà all'esame ed alla valutazione della documentazione prodotta), sia le *verifiche in loco* (durante le quali si accerterà la conformità e l'operatività rispetto ai requisiti prescritti). A seguito delle verifiche effettuate, l'accreditamento è rilasciato, secondo i tempi e le modalità appresso indicate.

Entro **trenta giorni** dal ricevimento della istanza di accreditamento, completa in ogni sua parte e corredata da tutti gli allegati richiesti, viene accertato il possesso delle soglie stabilite per i seguenti requisiti:

- 1)** Sistema per la Gestione della Qualità;
- 2)** Indici di efficacia ed efficienza;
- 3)** Dotazione logistica e gestionale;
- 4)** Situazione economico-finanziaria;

- 5) Disponibilità di competenze professionali;
- 6) Relazioni con il territorio.

**18.3. LA VERIFICA *IN LOCO*.** A seguito di esito positivo dell'istruttoria documentale viene disposta la verificabilità *in loco* volta ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie al conseguimento dell'accREDITAMENTO.

Entro **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria documentale, il soggetto appaltatore incaricato delle verifiche in loco dovrà provvedere ad avviare detta verifica. Il soggetto appaltatore incaricato delle verifiche in loco comunicherà per iscritto, al soggetto richiedente, la data di effettuazione della verifica in loco almeno **dieci giorni** prima dell'effettuazione della stessa. La verifica in loco dovrà essere conclusa nel termine massimo di **tre giorni** dalla data in cui la medesima ha avuto inizio. L'esito della verifica dovrà essere trasmesso, a cura del soggetto appaltatore, al competente Servizio della *Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali* entro il termine massimo di **tre giorni** dalla data di chiusura delle operazioni di verifica in loco.

#### **18.4. LA DETERMINAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO.**

In caso d'esito positivo delle risultanze di cui al citato verbale di verifica in loco, il competente Servizio della *Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche Sociali*, provvederà, nel termine di **cinque giorni** dalla data di ricezione del verbale di verifica, ad emettere propria *determinazione di accoglimento dell'istanza di accREDITAMENTO*.

#### **18.5. LA DETERMINAZIONE DI DINIEGO DELL'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO.**

In caso di esito negativo delle risultanze di cui al citato verbale di verifica in loco, il competente Servizio della *Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche Sociali*, provvederà, nel termine di **cinque giorni** dalla data di ricezione del verbale di verifica, ad emettere propria *determinazione di rigetto dell'istanza di accREDITAMENTO*.

## **19. ACCREDITAMENTO DEFINITIVO E PROVVISORIO**

**19.1 GESTIONE DEL SISTEMA.** A seguito dell'accertamento del rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, l'Amministrazione Regionale rilascia l'accREDITAMENTO per gli ambiti generali e speciali oggetto della richiesta.

Gli organismi valutati positivamente entreranno a far parte dell'elenco regionale degli organismi accREDITATI con specificazione delle sedi operative e degli ambiti di accREDITAMENTO.

La Regione Abruzzo provvederà a verificare annualmente, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accREDITAMENTO. In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data del rilascio a quella del riesame gli organismi accREDITATI sono tenuti a dare comunicazione alla Regione delle eventuali modifiche intervenute nelle proprie caratteristiche che hanno effetto sui requisiti per l'accREDITAMENTO, secondo la procedura indicata all'**art. 62, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**. La

Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accREDITAMENTO.

Agli organismi di recente costituzione o a quelli che non hanno mai svolto attività formative, finanziate con fondi pubblici, è rilasciato un **accREDITAMENTO provvisorio** di *durata biennale*, al termine del quale la Regione Abruzzo – a seguito di apposita istanza dell'organismo di formazione interessato – valuterà la sussistenza dei requisiti per il *rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo*, ovvero risconterrà la necessità di procedere alla *revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio*.

In caso di revoca o di mancanza dei requisiti per l'accREDITAMENTO definitivo, l'organismo potrà ricandidarsi soltanto quando saranno attestati i requisiti mancanti o insufficienti che hanno portato alla revoca dell'accREDITAMENTO.

Per "**organismi di recente costituzione**", si intendono organismi per i quali non sono verificabili i requisiti relativi all'efficienza e all'efficacia nei due anni precedenti la domanda di accREDITAMENTO.

**19.2. RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO.** Occorre precisare alcuni aspetti concernenti il riconoscimento dell'**accREDITAMENTO definitivo** in condizioni particolari.

Ai sensi dell'**art. 9, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09** possono richiedere l'**accREDITAMENTO definitivo** i soggetti *costituiti da almeno due anni*, che hanno *realizzato attività formativa e/o di orientamento finanziata e/o cofinanziata da fondi pubblici e/o che hanno svolto e concluso corsi privati non finanziati con fondi pubblici*, ai sensi dell'**art. 15, L.R., 17 maggio 1995, nr. 111** e ss.mm.ii..

Possono, inoltre, richiedere l'accREDITAMENTO i soggetti, *costituiti da almeno due anni*, che hanno *realizzato attività formative e/o di orientamento finanziate e/o cofinanziate da fondi pubblici in associazione temporanea d'impresе con soggetti già accREDITATI*, e che, quindi, possono dimostrare i *requisiti relativi al criterio di efficacia e efficienza relativamente ai tre anni precedenti la domanda di accREDITAMENTO* e le *interrelazioni maturate con il territorio*.

Pertanto, qualora un soggetto rientri nei requisiti di cui all'**art. 9, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09** al momento dell'entrata in vigore della **D.G.R., nr. 363/09** e decida di accREDITARSI per un macrotipologia per cui non abbia l'accREDITAMENTO, si vedrà riconosciuto l'accREDITAMENTO definitivo (e non quello provvisorio di cui all'**art. 8, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**), anche per la nuova macrotipologia accREDITATA.

Analogo ragionamento è valido se il un soggetto giuridico già accREDITATO ex **art. 9, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, decida in futuro di mutare ragione sociale, denominazione, ovvero decida di scorporare il proprio ramo d'azienda deputato alla formazione e trasformarlo in persona giuridica autonoma, sia da un punto di vista statutario, che, ovviamente, economico-contabile. In altri termini, sarà riconosciuto l'accREDITAMENTO definitivo, attesa la continuità dell'azienda ex artt. 2555 e 2556 c.c., nonostante il mutamento dell'inquadramento giuridico della compagine societaria e/o associativa in coerenza con quanto prescritto dall'**art. 2113 c.c.**.

Quest'ultimo ragionamento è da ritenersi valido anche quando il mutamento di ragione sociale, denominazione e/o la trasformazione di un ramo d'azienda in struttura giuridica autonoma interessi un soggetto accREDITATO durante lo svolgimento di una specifica attività formativa. In altri termini, permane

l'accREDITamento definitivo ed il corso sarà validamente completato dalla nuova persona giuridica venutasi a costituire.

**20. DEROGHE APPLICABILI AI SOGGETTI GIÀ ACCREDITATI CHE, ALLA DATA DEL 6 APRILE 2009, RISULTAVANO TITOLARI DI SEDI OPERATIVE ACCREDITATE SITUATE NELL'AMBITO DEL COSIDDETTO "CRATERE".**

In virtù di quanto specificatamente previsto con D.G.R., 20 luglio 2009, nr. 363, in tema di deroghe al puntuale rispetto dei requisiti previsti dal **Capo IV, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, negli aspetti non regolamentati da norme di legge inderogabili, per quei soggetti già accreditati che, alla data del **6 aprile 2009**, risultavano titolari di sedi operative accreditate situate nell'ambito del cosiddetto "**cratere**", così come individuato dal D.L., 28 aprile 2009, nr. 39, avente ad oggetto gli "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.*", convertito, con modificazioni, dalla Legge, 24 giugno 2009, nr. 77, si prevedono le seguenti deroghe:

- a) **in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 41, comma 3, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, la singola sede operativa da accreditare può essere composta anche da due unità immobiliari distinte che distino l'una dall'altra anche più di cento metri in linea d'aria, ma non oltre i mille metri, sempre in linea d'aria (in tal senso, sarà, pertanto, possibile distinguere i locali dedicati alle funzioni di governo della sede operativa – dimensione minima mq. 50 (comprensivi di almeno un servizio igienico) – con i locali dedicati all'espletamento delle attività formative – dimensione minima mq. 60, al netto della superficie necessaria per almeno un servizio igienico);
- b) **in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, Allegato 1, D.G.R., nr. 363/09**, il diritto reale esclusivo sull'immobile da parte del soggetto giuridico accreditando, può essere di durata anche semestrale a far data dalla presentazione dell'istanza di accreditamento;

Alla luce di quanto espressamente previsto dal **punto 4 del dispositivo della D.G.R., 20 luglio 2009, nr. 363**, salvo eventuali ulteriori proroghe da valutare in prossimità delle scadenze di legge, si ricorda che tali deroghe avranno validità fino alla data dell'**8 agosto 2010**. Entro la data del **1° giugno 2010**, i soggetti accreditati in virtù di siffatte deroghe, dovranno presentare apposita documentazione attestante il riallineamento delle proprie strutture ai requisiti normalmente richiesti per il conseguimento dell'accREDITamento.

*Il Dirigente del Servizio Politiche della Transnazionalità  
della Governance e della Qualificazione del Sistema Formativo*  
*Dott. Germano De Sanctis*  
*(firmato)*